



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1181

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dell'accordo amministrativo di collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia finalizzato a soddisfare le esigenze idriche del territorio lombardo per la stagione irrigua 2019 nell'ambito della gestione coordinata delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese

Il giorno **01 Agosto 2019** ad ore **16:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Si premette quanto segue.

In data 14 febbraio 2017 è stata sottoscritta una convenzione tra Regione Lombardia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia di Brescia per la valorizzazione dell'area vasta del lago d'Idro e per la gestione coordinata delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese

Nella convenzione è stato sancito (punto B.3.1), che a fronte di investimenti condivisi nei territori di confine lombardi e trentini facenti parte del comprensorio dell'Area Vasta della Valle Sabbia (valle del fiume Chiese), nel periodo intercorrente dall'avvio dei lavori delle nuove opere di regolazione per le parti direttamente interferenti con i livelli idrici lacustri e la loro conclusione, il coordinamento tra l'utilizzazione idroelettrica dell'Alto Chiese (concessionario Alto Chiese) e la Regolazione dei livelli del lago d'Idro (Commissario Regolatore per il lago d'Idro e bacino del fiume Chiese di cui al punto B.2.2.) avviene, nelle stagioni primaverili ed estive (11 aprile – 10 settembre), sulla base dell'apposito *Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d'Idro* in attuazione dei punti 12) e 13) della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1710 del 3 luglio 2008; questo integra temporaneamente le disposizioni contenute nel "Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese – edizione 21 marzo 2002".

Con propria nota del 10/07/2017 prot. n. 380390, successiva alla nota del 23/03/2017 prot. N. 168860, l'Assessore alle infrastrutture e all'ambiente della Provincia Autonoma di Trento ha chiesto alla Regione Lombardia la costituzione di un Comitato di Indirizzo Paritetico che supporti il Regolatore attraverso linee di indirizzo per un equo riparto delle disponibilità idriche atto a promuovere un approccio prudentiale per la gestione del rischio in caso di scarsità di acqua in modo da contemperare i vari interessi in gioco, indicando parimenti il nominativo del rappresentante designato dalla Provincia autonoma di Trento.

Con D.G.R. n. 7266 del 23/10/2017 è quindi stato individuato il Comitato di indirizzo paritetico costituito da un rappresentante della Regione Lombardia e un rappresentante della Provincia Autonoma di Trento finalizzato a monitorare l'applicazione del "Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - Edizione 21 Marzo 2002" (c.s.d. Regolamento 2002) e del "Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d'Idro" e la sua efficacia anche al fine di valutarne eventuali esigenze di modifica o perfezionamento per meglio soddisfare le necessità dei territori e delle utilizzazioni in atto.

Il 25 luglio 2019 si è tenuta una riunione, convocata presso la Prefettura di Brescia, dove il Prefetto ha invitato le due amministrazioni a ricercare una soluzione utile a soddisfare la fornitura di acqua per le esigenze irrigue, alla luce delle difficoltà registrate per le avverse condizioni meteorologiche e al fine di evitare l'insorgenza dei problemi sanitari riscontrati nella stagione 2018. Nella riunione è stato rappresentato, in particolare, che nel mese di luglio 2019, a fronte delle scarsità delle piogge e del persistere delle alte temperature, il deflusso delle portate d'acqua dal lago d'Idro è avvenuto in modo massivo per soddisfare i fabbisogni irrigui dei territori lombardi; lo svasso dei volumi idrici dai serbatoi Alto Chiese, regolato secondo le disposizioni impartite dal Regolatore idraulico nei quantitativi stabiliti dal Regolamento 2002, sarà completato nei primi giorni di agosto 2019. Nella riunione la Regione Lombardia ha informato la Provincia autonoma di Trento del fatto che non ci sono le condizioni per dare l'avvio dei lavori di messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago e ha previsto l'allungamento oltre il 31.12.2020 dei tempi per la conclusione dei lavori stessi.

Nella seduta del 29 luglio 2019 del Comitato paritetico tra la Regione e la Provincia per il monitoraggio della regolazione del Lago d'Idro è stato valutato che, per soddisfare le esigenze

irrigui nelle prime due decadi di agosto 2019, sarà necessario - in assenza di pioggia - uno svaso aggiuntivo stimato nell'ordine di 12 milioni di mc d'acqua e che è possibile derogare ai vincoli del Regolamento 2002 al fine di procedere ad un parziale recupero dei maggior volumi defluiti al termine delle necessità irrigue e fino al 10 settembre, reinvasando nei serbatoi Alto Chiese la portata naturale ad essi riferita.

Alla luce della attuale capacità degli impianti, il concessionario Alto Chiese ha manifestato la disponibilità ad effettuare gli svasi aggiuntivi nelle forme preventivate a fronte del riconoscimento di uno specifico indennizzo. I criteri dell'indennizzo sono stati definiti nell'ambito del Comitato paritetico stesso.

A fronte di queste valutazioni, la Giunta provinciale intende attenersi al principio della leale collaborazione con la confinante Regione Lombardia e si rende disponibile ad esercitare le funzioni ad essa riservate dal proprio ordinamento in materia di acque pubbliche, promuovendo un apposito accordo finalizzato alla regolazione degli aspetti procedurali di coordinamento e degli altri aspetti gestionali afferenti la grande derivazione idroelettrica Alto Chiese, al fine di assicurare forme di collaborazione dirette a garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa e l'armonizzazione degli interessi espressi dai territori sui quali incide la derivazione. Ciò in applicazione dell'articolo 36 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche per la Provincia di Trento, reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006, il quale stabilisce che qualora, per effetto degli accordi, siano imposte limitazioni nei confronti dei concessionari di derivazioni esistenti, il relativo indennizzo è posto a carico della Regione confinante in ragione del rispettivo interesse all'adozione della misura.

Ora, tenuto conto di quanto sopra esposto e delle interlocuzioni intercorse per le vie brevi tra le due amministrazioni, si intende adottare una proposta di accordo amministrativo di collaborazione finalizzato a soddisfare le impellenti esigenze idriche del territorio lombardo espresse per la stagione irrigua 2019 nell'ambito della gestione coordinata delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese, che definisce anche il criterio dell'indennizzo a favore del concessionario Alto Chiese collegato alla misura presa.

Tale accordo è altresì finalizzato a definire gli impegni di Provincia e Regione, sia nel breve che nel medio periodo, in attesa del verificarsi delle condizioni riferite alla messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago. Ciò anche con riguardo alla programmazione degli aspetti finanziari volti a garantire l'eventuale indennizzo al concessionario Alto Chiese per l'attuazione della misura prevista nell'accordo in allegato al presente provvedimento.

Vista la nota prot. n. 478045 del 31.07.2019 dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia con la quale è stata trasmessa alla Regione Lombardia una proposta di accordo di amministrativo di collaborazione finalizzato a soddisfare le esigenze idriche del territorio lombardo per la stagione irrigua 2019 nell'ambito della gestione coordinata delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese.

Vista la nota di data 31 luglio 2017 dell'Assessore regionale lombardo agli Enti locali, montagne e piccoli comuni, con la quale si sono condivise le valutazioni tecniche definite dagli Uffici nell'ambito del Comitato di coordinamento e dove si è espressa una valutazione positiva del criterio di indennizzo nei confronti del concessionario a consuntivo tenuto conto di quanto realmente potrà accadere in termini di mancato riempimento dei serbatoi Alto Chiese.

Considerate le predette motivazioni e quanto stabilito dall'articolo 4 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ai sensi del quale la Giunta provinciale può avocare a sé gli atti di competenza

dirigenziale solo per gravi ragioni di necessità che si ritiene siano state ampiamente rappresentate dalla situazione contingente descritta nel presente provvedimento, si ritiene opportuno, nello specifico caso di cui si tratta e in via del tutto eccezionale, dare disposizione a Hydro Dolomiti Energia s.r.l., concessionario della grande derivazione idroelettrica a scopo idroelettrico di Boazzo Cimego-Storo, di procedere secondo le indicazioni di svasso dei volumi secondo le modalità disposte dal Regolatore idraulico.

Tutto ciò premesso

## LA GIUNTA PROVINCIALE

visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 381/1974 ;
- l'articolo 4 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche reso esecutivo con D.P.R. 15 febbraio 2006 e l'art. 36 delle sue norme di attuazione ;
- l'articolo 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" inerente alle esigenze di ricercare specifici accordi in ordine sulle acque di interesse interregionale,
- gli atti richiamati in premessa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di approvare lo schema del testo *"Accordo amministrativo di collaborazione finalizzato a soddisfare le esigenze idriche del territorio lombardo per la stagione irrigua 2019 nell'ambito della gestione coordinata delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese"* allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, comprensivo del suo allegato A *"Criteri per la definizione dell'indirizzo per la fornitura di volumi di acqua dai serbatoi alto chiese aggiuntivi rispetto a quelli del regolamento 2002"*;
- 2) di disporre che Hydro Dolomiti Energia s.r.l., concessionario della grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di Boazzo Cimego-Storo a cui fanno capo gli invasi Alto Chiese di Bissina e Boazzo, si attenga alle indicazioni di svasso dei volumi secondo le modalità che saranno disposte dal Commissario Regolatore idraulico;
- 3) di stabilire che la disposizione di cui al punto 2) abbia efficacia solo a fronte della condivisione da parte di Regione Lombardia dei contenuti e degli impegni previsti nello schema di accordo di cui al punto 1).
- 4) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'accordo di cui al punto 1) prevedendo di apportare al testo quelle modifiche non sostanziali ritenute opportune.

Adunanza chiusa ad ore 18:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 ACCORDO

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

## Regione Lombardia

## Provincia Autonoma di Trento

ACCORDO amministrativo di collaborazione finalizzato a soddisfare le esigenze idriche del territorio lombardo per la stagione irrigua 2019 nell'ambito della gestione coordinata delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese.

Tra:

- la REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154, in persona del Presidente pro tempore, dott. Attilio Fontana,

e

- la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con sede legale in Trento, piazza Dante ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 00337460224, nella persona del Presidente pro tempore, dott. Maurizio Fugatti;

Premessa,

**premesso** che Regione Lombardia e Provincia autonoma di Trento hanno avviato nel corso degli anni iniziative comuni improntate ad una continua e proficua collaborazione, ed in particolare hanno definito, grazie alle risorse del Fondo Comuni Confinanti (ex fondo ODI) una serie di interventi strategici che hanno inteso valorizzare diversi ambiti territoriali e tra questi la Valle Sabbia nel territorio della provincia di Brescia;

**richiamate** la deliberazione 2 agosto 2016, n. 5496 della Giunta della Regione Lombardia e della deliberazione 11 novembre 2016, n. 1995 della Giunta della Provincia autonoma di Trento, volte ad approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e il Fondo Comuni Confinanti e dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia di Brescia, cui ha fatto seguito l'avvenuta sottoscrizione della Convenzione per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici per l'ambito Valle Sabbia nel territorio della Provincia di Brescia stipulata tra la Regione Lombardia ed il Fondo Comuni Confinanti;

**dato atto** che, l'*Accordo di collaborazione per la valorizzazione dell'area vasta del lago d'Idro e per la gestione coordinata delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese* sottoscritto in data 13/02/2017 da Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento e Provincia di Brescia, ha declinato gli obiettivi condivisi delle tre amministrazioni, attribuendo a ciascuna delle amministrazioni le relative responsabilità procedurali e stabilendo altresì le modalità di copertura economica dei rispettivi ambiti di intervento. L'accordo ha scadenza il 31 dicembre 2020. In tale accordo, la Regione e la Provincia Autonoma di Trento hanno approvato anche l'allegato "*Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con lago d'Idro in attuazione dei punti 12) e 13) della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1710 del 3 luglio 2008*", il quale trova applicazione durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del lago d'Idro. La validità dell'accordo e del relativo protocollo temporaneo è stata fissata fino al 31.12.2020.

**dato atto che**, in ordine alla realizzazione delle nuove opere di messa in sicurezza del lago d'Idro, che:

- La Regione Lombardia, in data 15/02/2016, ha aggiudicato definitivamente, tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ILSPA), ad ITINERA S.p.A. l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del progetto delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro;
- in ottemperanza alle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture (MIT) e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) sul progetto definitivo, in fase di avvio della progettazione esecutiva, i progettisti hanno dato corso, sulla base di modellazioni numeriche, a verifiche ed approfondimenti sul progetto definitivo che hanno confermato limiti di efficienza della suddetta progettazione ed hanno evidenziato la necessità di modificare i manufatti in galleria;
- le proposte di modifica progettuale avanzate dall'Appaltatore sono state condivise nella riunione del 1 marzo 2017 con Regione Lombardia e il MIT e quest'ultimo ha ribadito la necessità di attuare un modello fisico, come già prescritto nell'approvazione tecnica prot. n. 8587 del 28/06/2016 a supporto dell'attività della progettazione esecutiva;
- il MIT - DG per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, con nota prot. n. 0013705 del 08/06/2018, ha comunicato le osservazioni conclusive sui risultati sul modello fisico con l'indicazione di concludere la progettazione esecutiva tenendo conto delle risultanze della modellazione;
- in data 15 novembre 2018, ITINERA S.p.A ha consegnato a ILSPA il progetto esecutivo delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro con le modifiche progettuali conseguenti alla modellazione ed è in corso la sua istruttoria; ILSPA sta effettuando l'istruttoria del progetto esecutivo in quanto il recepimento dell'esito della modellazione ha avuto come conseguenza una importante variazione del costo dell'intervento, della quale comunque Regione Lombardia intende farsi carico.
- la variante progettuale e la modellazione fisica prescritta dal MIT ha comportato altresì uno slittamento dei tempi di consegna del progetto esecutivo con conseguente ritardo nell'avvio dei lavori.

**Preso atto** che, nei mesi precedenti, la Regione Lombardia ha recentemente informato la Provincia autonoma di Trento del fatto che non ci sono le condizioni per dare l'avvio a breve dei lavori di messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago prevedendo l'allungamento dei tempi per concludere i lavori oltre il 31.12.2020;

**Tenuto conto che** a fronte delle scarsità delle piogge e del persistere delle alte temperature nel mese di luglio 2019 – il deflusso delle portate d'acqua dal lago d'Idro è avvenuto in modo massimo per soddisfare i fabbisogni irrigui dei territori lombardi, ed è stato quindi completato secondo le disposizioni impartite dal Regolatore lo svasso dei volumi idrici dai serbatoi Alto Chiese nei quantitativi stabiliti dal regolamento 2002. In seno al Comitato paritetico per la regolazione è stato valutato che per soddisfare le esigenze irrigue nelle prime due decadi di agosto 2019 sarà necessario uno svasso aggiuntivo stimato di 12 milioni di mc d'acqua e che sia possibile derogare ai vincoli del Regolamento 2002 al fine di procedere ad un parziale recupero dei maggior volumi defluiti fino al 10 settembre, invasando nei serbatoi Alto Chiese la portata naturale ad essi riferita. La quantità richiesta è stata valutata da parte del concessionario Alto Chiese, il quale ha dato la sua disponibilità tecnica attuale ad effettuare svassi aggiuntivi nelle forme a fronte del riconoscimento di uno specifico indennizzo.

**Tenuto conto che** in applicazione dell'articolo 36 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche per la Provincia di Trento, reso esecutivo con d.p.r. 15 febbraio 2006, la Provincia autonoma di Trento esercita le funzioni ad essa riservate dal proprio ordinamento in materia di acque pubbliche secondo il principio della leale collaborazione con la Regione confinante, promuovendo con esse appositi accordi finalizzati alla regolazione di aspetti procedurali di

coordinamento e di ogni altro aspetto gestionale afferente le derivazioni di acque di interesse comune. In particolare, le predette forme di collaborazione sono dirette a garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa e l'armonizzazione degli interessi espressi dai territori sui quali incide la derivazione. Qualora, per effetto degli accordi, siano imposte limitazioni nei confronti dei concessionari di derivazioni esistenti, il relativo indennizzo è posto a carico delle Regioni in ragione del rispettivo interesse all'adozione della misura.

**Considerato che** la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento si impegnano a definire entro il corrente anno un atto aggiuntivo all'Accordo di collaborazione del 13 febbraio 2016 in scadenza al 31.12.2020, dove, a fronte della dell'impegno di fornitura dell'acqua ai fini irrigui per le future stagioni fino alla scadenza della concessione Alto Chiese, sia possibile circoscrivere tempi certi di realizzazione dei lavori previsti per la messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago nonché l'entità delle misure di indennizzo a favore del concessionario e di opere di compensazione, anche da definire a valere su fondo ex ODI.

**Valutata** la volontà delle due istituzioni di promuovere l'attuazione di interventi di fruibilità turistica del territorio circumlacuale si esclude la possibilità di procedere ad uno svaso dei volumi idrici per il tramite dell'abbassamento dei livelli delle acque del lago al fine di rispettare la quota per garantire il DMV previsto;

**Considerato** prioritarie per il territorio lombardo le primarie esigenze irrigue e tenuto conto di quanto espresso dal Prefetto di Brescia al fine di prevenire il verificarsi della mancanza di condizioni igienico sanitarie collegate dell'assenza di un minimo deflusso d'acqua negli alvei dei canali interessati a causa dell'uso irriguo;

**Condivisi** i criteri per la definizione dell'indennizzo per la fornitura di volumi di acqua dai serbatoi Alto Chiese aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel regolamento 2002, rinviando la precisa definizione al tavolo tecnico insediato, si da atto che tale disciplina si applica alla stagione irrigua 2019, definendo a consuntivo entro il 30 maggio 2020 l'entità dell'indennizzo, e che lo stesso possa quantificarsi in una misura ritenuta minima in termini di impatto economico per la finanza pubblica rispetto al beneficio generale fornito dalla misura;

Tutto ciò premesso e valutato,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1** **(coordinamento)**

1. Con il presente accordo la Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia – in applicazione dell'art. 36 del PGUAP- condividono i criteri, allegato A al presente documento, per la definizione della misura dell'indennizzo a favore del concessionario Alto Chiese per la fornitura dei volumi d'acqua dai serbatoi Alto Chiese aggiuntivi a quelli previsti nel regolamento 2002 secondo le richieste che saranno avanzate dal Regolatore idraulico al fine di consentire la conclusione dell'attività di irrigazione.
2. La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia prendono atto delle esigenze manifestate dal Prefetto di Brescia, al fine di prevenire il verificarsi della mancanza di minime condizioni igienico sanitarie collegate dell'assenza di un minimo deflusso d'acqua negli alvei dei canali interessati a causa dell'uso irriguo.



## **Art. 2**

### **(Impegni immediati )**

1. La Provincia autonoma di Trento si impegna a predisporre un provvedimento nei confronti del concessionario Alto Chiese affinché, su indicazione del Regolatore idraulico, siano svasati dai serbatoi Alto Chiese gli ulteriori volumi idrici aggiuntivi a quelli previsti nel Regolamento 2002 al fine di soddisfare i fabbisogni idrici per la conclusione delle attività di irrigazione nella III stagione dell'anno 2019.
2. La Regione Lombardia si impegna, per le motivazioni espresse in premessa, a prevedere sui propri strumenti di programmazione finanziaria le somme da riconoscere per l'indennizzo al concessionario Alto Chiese, secondo i criteri previsti dall'allegato A al presente documento.

## **Art. 3**

### **(Impegni di medio periodo)**

1. La Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento si impegnano nel definire, entro il corrente anno, un atto aggiuntivo all'Accordo di collaborazione integrativo a quello del 13 febbraio 2016, che scade il 31.12.2020, dove, a fronte della dell'impegno di fornitura dell'acqua ai fini irrigui per le future stagioni fino alla scadenza della concessione Alto Chiese, sia possibile definire nel medio periodo ed in attesa del verificarsi delle condizioni riferite alla messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago le modalità di collaborazione tra le parti necessarie a garantire l'apporto di acqua alle colture lombarde nonché l'entità delle misure degli eventuali indennizzi in coerenza a quelli di cui all'allegato A ovvero delle opere di compensazione da mettere in campo, anche da definire a valere sul fondo ex ODI.
2. La Regione Lombardia si impegna nel mettere in campo un piano di interventi utili a rimuovere le pressioni sul sistema della rete di canali che possono sollevare l'insorgenza di problemi sanitari.
3. La Regione si impegna a promuovere azioni volte a fare in modo che le produzioni agricole possano essere coperte dal rischio economico collegato all'indisponibilità della risorsa idrica utile a soddisfare le proprie immediate necessità in ragione dell'assenza di titoli legittimi di disponibilità.

Trento, Milano, \_\_\_\_\_ 2019

Per la Provincia Autonoma di Trento

Il Presidente Maurizio Fugatti

Per la Regione Lombardia

Il Presidente Attilio Fontana

Allegato A

**CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL'INDIRIZZO PER LA FORNITURA DI VOLUMI DI ACQUA DAI SERBATOI ALTO CHIESE AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI DEL REGOLAMENTO 2002.**

La gestione dei volumi d'acqua presenti negli invasi idroelettrici dell'Alto Chiese (Bissina e Boazzo) è effettuata sulla base del Regolamento per la gestione coordinata del Lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - Edizione 21 Marzo 2002" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. VII/9297 del 7 giugno 2002 ("Regolamento 2002"), come previsto dalla deliberazione n. 1710 del 03.07.2008 della Provincia autonoma di Trento.

Ogni eventuale richiesta al concessionario Alto Chiese da parte del Commissario Regolatore del Lago d'Idro per lo svaso dai serbatoi Alto Chiese di volumi d'acqua aggiuntivi rispetto a quello previsto dal Regolamento 2002 ("*Volume aggiuntivo fornito*") comporta per il concessionario Alto Chiese un danno economico; il danno è causato da un diverso e peggiorativo utilizzo ai fini produttivi sul mercato dell'energia elettrica del volume d'acqua aggiuntivo da svasare durante la III stagione irrigua rispetto a quanto il concessionario Alto Chiese utilizzerebbe in assenza di tale richiesta. In questo senso, l'utilizzo per la produzione di energia dei maggiori volumi di acqua obbliga il concessionario Alto Chiese ad utilizzare nei propri impianti l'acqua che deve ulteriormente svasare anche in fasce orarie che risultano meno vantaggiose (denominate "fuori picco" - dal Gestore Mercati Energetici - GME) ai fini della valorizzazione economica dell'energia elettrica prodotta. Tale energia non potrà infatti essere prodotta nelle ore con prezzi più elevati (denominate "di picco") presenti sul mercato elettrico in altri periodi dell'anno, come quelli invernali, in virtù della natura stagionale dei serbatoi dell'Alto Chiese. Inoltre, la predetta modalità di rilasciare i volumi di acqua aggiuntivi costringono gli impianti idroelettrici Alto Chiese a rendersi indisponibili alla fornitura sul mercato elettrico di servizi aggiuntivi, come quello ad esempio del cosiddetto "capacity payment".

Per quanto sopra, l'entità dell'indennizzo a ristoro del danno subito dal concessionario Alto Chiese a fronte della fornitura di volumi d'acqua aggiuntivi al Regolamento 2002, può essere determinato considerando i due fenomeni di seguito indicati.

A. Indennizzo conseguente ai maggiori volumi idrici netti.

L'energia elettrica prodotta in ore di fuori picco nei mesi estivi determina per il concessionario Alto Chiese un danno economico proporzionale alla differenza tra il prezzo medio delle ore fuori picco, nel periodo della richiesta dei volumi (di norma il mese di agosto), e il prezzo medio mensile delle ore di picco nell'inverno successivo (da novembre a marzo), periodo usuale di svaso per i serbatoi stagionali dell'Alto Chiese. Tale differenza di prezzo unitario, denominata nel presente documento come differenza  $V_p-V_{fp}$  ed espressa in euro/MWh, è calcolabile utilizzando i dati resi pubblici nel sito internet del GME (prezzi medi mensili ore di picco e fuori picco); alla richiesta di suddetti volumi d'acqua aggiuntivi dai serbatoi Alto Chiese consegue una produzione non ottimizzata in ore fuori picco pari a 3.000 MWh per ogni 1.000.000 di mc di acqua fornita dagli impianti Alto Chiese al lago Idro da applicarsi al volume effettivamente svasato, valutato al netto di eventuali recuperi di volume d'acqua derivanti da deroghe al Regolamento (come quella costituita dalla possibilità di reinvasare l'acqua naturale durante la III stagione irrigua nel periodo dove l'acqua è titolata al lago, al netto del recupero prioritario del Volume *Cstra* secondo quanto previsto dal regolamento). Detto volume, espresso in milioni di metri cubi d'acqua, è indicato nel presente documento come il Volume aggiuntivo netto. L'entità di valore che caratterizza il fenomeno dell'indennizzo conseguente ai maggiori volumi idrici netti è così definita:

*Comp. Effetto maggiori volumi netti = (differenza  $V_p - V_{fp}$  x 3000) x Volume aggiuntivo netto*

*B. Indennizzo per la mancata Capacity payment.*

L'obbligo di produrre energia conseguente alla fornitura dei maggiori volumi di acqua eccedenti il Regolamento 2002 determina la riduzione delle ore di disponibilità di potenza da destinare a tale meccanismo. Il valore tariffario del servizio di capacity payment è definito dal GME su base oraria per ogni megawatt reso disponibile alla rete RTN dagli impianti Alto Chiese ; detto valore è indicato di seguito nel presente documento come "valore di capacità" ed è espresso in €/ (MW x h). L'entità del valore che caratterizza il fenomeno del capacity payment è così definita:

*Componente Capacity payment = (valore di capacità x 3000) x Volume aggiuntivo fornito*

Al fine di minimizzare le conseguenze economiche della componente Capacity payment in argomento, qualora vi sia la disponibilità di reinvasare nei serbatoi Alto Chiese – durante la III stagione irrigua (fino al 10 settembre) - un volume idrico maggiore rispetto a quello aggiuntivo erogato ("Volume aggiuntivo fornito"), è possibile che dette conseguenze economiche siano annullate, o parzialmente ridotte, qualora la produzione conseguente a tale maggior volume conguagli anche la componente capacity payment in argomento. Ciò si avvera se il volume effettivamente reinvasato, risulta pari o inferiore al seguente volume soglia espresso in milioni di mc.

*Vol. soglia =(valore di capacità / differenza  $V_p - V_{fp}$ ) x Volume aggiuntivo fornito*

Per quanto sopra indicato, l'entità dell'indennizzo a favore del concessionario Alto chiese per il risarcimento del danno stimato in via complessiva per lo svaso dai serbatoi Alto Chiese di volume d'acqua aggiuntivo rispetto a quello previsto dal Regolamento 2002, sarà definita a consuntivo a decorrere dal 1^ aprile dell'anno successivo alla III stagione irrigua a cui ci si riferisce. Con ciò, l'indennizzo complessivo, espresso in euro, sarà determinato come:

*Indennizzo complessivo = Effetto maggiori volumi netti + Componente Capacity payment*

La valutazione dei volumi trattati verrà confermata dal Regolatore idraulico.